

# **COMUNE DI LUVINATE - Provincia di Varese -**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 29.04.2009  
modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010 e con  
deliberazione del C.C. n.3 del 29.04.2015**

## **TITOLO I**

---

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

---

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – COMPETENZE
- ART. 3 – RESPONSABILITA'
- ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

### **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

---

- ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

### **CAPO III FERETRI**

---

- ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
- ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI
- ART. 10 – FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI
- ART. 11 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

### **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

---

- ART. 12 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
- ART. 13 – TRASPORTI FUNEBRI
- ART. 14 – TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 15 – ORARIO DEI TRASPORTI
- ART. 16 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI
- ART. 17 – RITI RELIGIOSI
- ART. 18 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
- ART. 19 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO
- ART. 20 – TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO
- ART. 21 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI

## **TITOLO II CIMITERO**

---

### **CAPO I CIMITERO**

---

- ART. 22 – ELENCO CIMITERO – UBICAZIONE
- ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA
- ART. 24 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO
- ART. 25 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
- ART. 26 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

### **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE**

---

- ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 28 – PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

---

- ART. 29 – INUMAZIONE
- ART. 30 – CIPPO
- ART. 31 – TUMULAZIONE

ART. 32 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

#### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

---

ART. 33 – ESUMAZIONI  
ART. 34 – ESUMAZIONI ORDINARIE  
ART. 35 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE  
ART. 36 – ESTUMULAZIONI  
ART. 37 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE  
ART. 38 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE  
ART. 39 – OGGETTI DA RECUPERO  
ART. 40 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

#### **CAPO V CREMAZIONE**

---

ART. 41 – CREMATORIO  
ART. 42 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA CREMAZIONE  
ART. 43 – URNE CINERARIE  
ART. 44 – DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

#### **CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE**

---

ART. 45 – GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO  
ART. 46 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO  
ART. 47 – DIVIETI SPECIALI – SANZIONI  
ART. 48 – RITI FUNEBRI  
ART. 49 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI  
ART. 49 BIS – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NELLE SEPOLTURE PRIVATE  
ART. 49 TER – LASTRE PER LOCULI E OSSARI/CINERARI  
ART. 50 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI  
ART. 51 – MATERIALE ORNAMENTALE

### **TITOLO III CONCESSIONI**

---

#### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURE**

---

ART. 52 – SEPOLTURE PRIVATE  
ART. 53 – DURATA DELLE CONCESSIONI  
ART. 54 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA  
ART. 55 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E TOMBE  
ART. 56 – JUS SEPULCHRI  
ART. 57 – MANUTENZIONE

#### **CAPO II MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

---

ART. 58 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE  
ART. 59 – RINUNCIA  
ART. 60 – DECADENZA  
ART. 61 – REVOCA  
ART. 62 – ESTINZIONE

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

---

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

---

ART. 63 – ACCESSO AL CIMITERO  
ART. 64 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

### **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

---

ART. 65 – FUNZIONI – LICENZA  
ART. 66 – DIVIETI

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

---

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

---

ART. 67 – MAPPA  
ART. 68 – ANNOTAZIONI IN MAPPA  
ART. 69 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI  
ART. 70 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

### **CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI**

---

ART. 71 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO  
ART. 72 – CAUTELE  
ART. 73 – CONCESSIONI PREGRESSE  
ART. 74 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE. MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO  
ART. 74/BIS – SANZIONI  
ART. 75 – ENTRATA IN VIGORE

### **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

\_\_DPR 10 settembre 1999, n.285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n.285/1990  
\_\_Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n.6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. n.6/2004  
\_\_Legge Regionale 18 novembre 2003, n.22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito L.R. n.22/2003  
\_\_Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n.130/2001

## **TITOLO I**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

#### **Art. 2 – Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n.267/2000.
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art.113 del T.U. del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.
5. Ai fini del presente regolamento:
  - a) Il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la vigilanza dei rapporti con eventuali terzi affidatari, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione;
  - b) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione;
  - c) Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria/Affari Generali ha competenza per la tenuta dei registri cimiteriali e per il rilascio delle concessioni cimiteriali.

#### **Art. 3 – Responsabilità**

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

#### **Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento**

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale:

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazione;
- d) estumulazione;
- e) dispersione ceneri;
- f) uso del deposito di osservazione su richiesta dei familiari ad eccezione del caso di cui al comma 3 dell'art. 41 del R.R. n. 6/2004;
- g) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dal comma 5 dell'art. 9 del R.R. n. 6/2004.

2. Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi:

- a) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
- b) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1 se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Luvinata che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.

3. Per i non residenti in vita a Luvinata deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. b), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi degli art. 42, 2° comma, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

#### **Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso la Sede Comunale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art.52, del D.P.R. n.285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e alla porta d'ingresso del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n.241.

3. Le tariffe dei servizi funerari sono esposte, in apposita bacheca, presso il Comune. Così pure, presso il Comune è sempre disponibile un depliant informativo contenente le norme essenziali del regolamento e le tariffe per i servizi funerari. Tale depliant deve essere comunque consegnato a tutti gli utenti in occasione delle denunce di morte.

## **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE**

### ***Art. 6 – Depositi di osservazione, e camera mortuaria***

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e al deposito mortuario, in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco in caso di eventi eccezionali ai sensi del comma 7 art. 41 del R.R. n. 6/2004.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non addette al servizio.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal responsabile A.S.L. per le funzioni igienico-sanitarie di competenza.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Qualora il cimitero non fosse ancora dotato di un locale di deposito di osservazione può funzionare a tale scopo la camera mortuaria.
8. Il Comune provvede, altresì, al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
9. L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal responsabile di Stato Civile, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune.
10. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.
11. Qualora la permanenza del feretro nel deposito si protragga per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia idonea, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni.

### **CAPO III FERETRI**

#### ***Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro***

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art.18, comma 1, del D.P.R. n.285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa utilizzando dispositivi di protezione adeguati alla natura della patologia infettiva di cui il defunto era affetto. Tali operazioni sono consentite unicamente ad operatori del settore debitamente formati e nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
6. Se la salma risulta portatore di radioattività, il Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico-sanitarie di competenza detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### ***Art. 8 – Verifica e chiusura feretri***

1. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n.6/2004 e suoi allegati.

#### ***Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti***

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. n.285/1990;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. n.285/1990 e dal R.R. n.6/2004;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. n.285/1990, se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art.30 del D.P.R. n.285/1990.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art.24 del D.P.R. n. 285/1990).

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro e/o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.285/1990.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art.30/11 D.P.R. n.285/1990 (Circolare esplicativa M.S. del 24/06/1993, n.24).

### **Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, 1° comma, lettere a) ed e), primo alinea, per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose .

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale Comunale.

### **Art. 11 – Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### ***Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso***

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. In tutti i casi il Responsabile dello Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

### ***Art. 13 – Trasporti funebri***

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n.285/1990 come modificato ed integrato dal R.R. n.6/2004.

### ***Art. 14 – Trasporti gratuiti e a pagamento***

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:
  - a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia ( con recupero oneri presso gli eredi);
  - b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Ai fini dell'applicazione della lettera a) si rimanda a quanto previsto all'art 4 del presente regolamento commi 2 e 3.
5. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio, con valutazione del costo del servizio.

### ***Art. 15 – Orario dei trasporti***

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse, antimeridiane e pomeridiane, stabilite nel modo indicato nell'art.12 del presente regolamento, con apposito provvedimento

comunale che disciplina le modalità operative integrative delle norme del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile del Servizio di Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **Art. 16 – Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

### **Art. 17 – Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle dispositivi relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### **Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dello Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico-sanitarie di competenza o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art. 13 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel r.r. n. 6/2004).

7. Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25, comma 1 e 2, del D.P.R. n.285/1990.

### **Art. 19 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

### **Art. 20 – Trasporto all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino

10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n.285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del regolamento precitato.

**Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento e la data della morte.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

## **TITOLO II CIMITERO**

### **CAPO I CIMITERO**

#### **Art. 22 – Ubicazione**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale.

#### **Art. 23 – Disposizioni generali - vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art.102 del D.P.R. n 285/1990 e contenute nel R.R. n.6/2004.

2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo del personale comunale.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono effettuate da terzi in collaborazione con il personale cimiteriale, salvo che non si tratti di cappelle, tombe di famiglia.

4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n.285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.

5. Il responsabile A.S.L. per le funzioni igienico-sanitarie di competenza controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Art. 24 – Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

#### **Art. 25 – Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, le salme, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di:

a) deceduti nel territorio del Comune di Luvinata;

b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Luvinata;

c) nati morti e prodotti del concepimento, i cui genitori siano residenti nel Comune di Luvinata;

d) aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Luvinata e deceduti assimilati ai residenti in Luvinata. Gli assimilati sono da intendersi:

- le persone che abbiano trasferito la residenza da Luvinata in altri Comuni, ma vi abbiano in passato avuto la residenza per più di 20 anni, in modo continuativo.

- le ceneri o i resti, da tumulare in loculi o tombe già date in concessione, dei figli di genitori residenti nel Comune di Luvinata.

**Art. 26 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art.12 del R.R. n.6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE**

#### ***Art. 27 – Disposizioni generali***

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono stabilite dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n.6/2004.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti, D.P.R. n.285/1990.
4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n.285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

#### ***Art. 28 – Piano di espansione cimiteriale***

1. Entro il più breve tempo possibile dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune è tenuto alla verifica della conformità del Piano regolatore cimiteriale esistente alle nuove norme dettate dalla L.R n.22/2003 e dal R.R. n.6/2004 e relativi allegati ed eventualmente, provvedere all'adeguamento con atto del Consiglio Comunale.
2. Il nuovo piano cimiteriale dovrà prevedere il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri come primo intervento da attuarsi nel cimitero ed il cinerario comune ed altresì, l'adeguamento di tutte le sepolture realizzate in maniera difforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del R.R. n.6/2004.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 29 – Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n.285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n.6/2004.
4. Nei campi di cui sopra così come in tutte le altre sepolture comuni si ripongono i cadaveri/resti/ceneri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

#### **Art. 30 – Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. A discrezione del titolare è possibile ornare la fossa con un cordolo perimetrale in pietra, ghiaietto, e piante da fiore. Non è invece consentito realizzare monumenti funebri.
2. Sul cippo verrà iscritto a cura del Titolare o di chi per esso, una targhetta il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, una fotografia e un segno religioso.
3. I cippi ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le dimensioni indicate dall'ufficio tecnico comunale *nel successivo articolo 49*.
4. E' vietata la posa in opera dei cippi e degli ornamenti di cui al comma 1), fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.
5. Cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Qualora non siano realizzati ornamenti, è cura del Titolare o chi per esso provvedere al mantenimento a tappeto erboso.
6. Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
7. E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo i cippi od altri ornamenti, posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.
8. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, i cippi od altri ornamenti, diverranno di proprietà dell'Amministrazione.
9. Nel caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n.285/1990, applicati per analogia, ai casi di cui al presente articolo.

### **Art. 31 – Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n.6/2004.
5. E' consentita la tumulazione di feretri, unicamente se derivanti da concessioni pregresse in prenotazione, in manufatti preesistenti alla data del 27/10/1990 senza uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, ove ciò avvenga nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 16 comma 8 del R.R. n. 6/2004 vigente. Tuttavia sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei a norma del comma 10 art. 16 del R.R. n. 6/2004.

### **Art. 32 – Tumulazioni provvisorie**

1. E' possibile, su richiesta degli interessati, effettuare tumulazioni provvisorie allorquando si verificano i seguenti casi:
  - carenza di manufatti della tipologia richiesta. In tal caso, allorquando si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà alla traslazione della salma con tumulazione nel manufatto richiesto;
  - in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in deposito mortuario.
2. In tutti i casi sopra indicati, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto, si procederà all'applicazione della tariffa vigente relativa al manufatto nel quale viene eseguita tale tumulazione. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, oltre alle spese della traslazione, il concessionario sarà tenuto al versamento del conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva. La durata della concessione definitiva, che verrà posta in essere mediante apposito successivo atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 33 – Esumazioni**

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n.6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

### **Art. 34 – Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del settore Tecnico. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
3. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
4. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:
  - a) permanere nella fossa originaria / trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;
  - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n.6/2004;
  - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.
5. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.
6. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

### **Art. 35 – Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
  - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - b) trasporto in altra sepoltura;
  - c) cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria;
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento e sono autorizzate dal Settore Tecnico del Comune. Tale autorizzazione prevede:
  - a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
  - b) la verifica dell'avvenuto versamento della eventuale tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
  - c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.
5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

### **Art. 36 – Estumulazioni**

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

### **Art. 37 – Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.
2. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 30 anni dalla tumulazione.
3. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.
4. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Settore Tecnico. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n.6/2004.
5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.
6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono:
  - a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di

mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n.6/2004;

c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione.

### **Art. 38 – Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 30 anni dalla tumulazione.

2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:

a) [stralciato];

b) gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai comma 1, 3, 4 e 5 dell'art. 35 del presente regolamento.

### **Art. 39 – Oggetti da recuperare**

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Settore Tecnico che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

### **Art. 40 – Disponibilità dei materiali**

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può

impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Settore Tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del Settore Tecnico.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### ***Art. 41 – Crematorio***

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

### ***Art. 42 – Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione***

1. L'autorizzazione di cui alla Legge n.130/2001 ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'Ufficiale dello stato civile.

### ***Art. 43 – Urne cinerarie***

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassetina.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

### ***Art. 44 – Dispersione e affidamento delle ceneri.***

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla legge n. Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14 .

## **CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE**

### ***Art. 45 – Giorni e orari di apertura del cimitero***

1. Il cimitero è aperto al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli orari fissati mediante apposita ordinanza comunale.
2. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### ***Art. 46 – Disciplina dell'ingresso***

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' inoltre vietato:
  - a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani guida per non vedenti) o altri animali;
  - b) introdurre cesti o involti di qualunque sorta senza preventiva autorizzazione dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile della custodia del cimitero può concedere il permesso di visitare sepolture di familiari a mezzo di veicoli, individuando i percorsi da seguire, e sempre che i viali interni del cimitero siano percorribili senza causare intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali.

### ***Art. 47 – Divieti speciali - sanzioni***

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) introdurre oggetti irriverenti;
  - c) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - e) depositare vasi di fiori lungo i corridoi/portici dei corpi loculi ad eccezione del periodo di commemorazione dei defunti dal 15/10 al 30/11.
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero;
  - l) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
  - m) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) esercitare qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), h), l) ed m), si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto

professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 48 – Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficiale di Stato Civile.

#### **Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente ufficio tecnico, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.

6. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

7. Sulle sepolture in campo comune è consentita la posa di cordonatura a delimitazione del posto dell'ingombro stabilito di m. 1,80 x m. 0,80. I cordoli, da collocarsi al massimo in 4 pezzi (uno per lato) dovranno avere una sezione di vivo (in un unico pezzo) di cm. 5/8 x cm. 15 di altezza. Lo spazio racchiuso dai cordoli dovrà essere lasciato a verde o coperto da uno strato di ghiaietto: nel caso in cui sotto il ghiaietto venga steso uno strato sottile di cemento, dovrà, comunque, essere riservata una zona esposta agli agenti atmosferici di superficie non inferiore a cm<sup>2</sup> 40. Su tale area non dovranno essere posati ne sottofondi in cemento, ne lastre portafiori, portalumini e portafotografie di alcun genere. La posa dei cordoli a delimitazione del posto è subordinata all'autorizzazione comunale da richiedersi con le modalità di cui al successivo art. 63.

#### **Art. 49 bis – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nelle sepolture private**

1. L'ingombro dei monumenti realizzabili in campo privato dovrà avere la misura di m. 1,80 x m. 0,80. Tale ingombro dovrà essere determinato dalle lastre di copertura orizzontali poggianti su cordoli o, in mancanza di queste, dai cordoli stessi: i cordoli dovranno essere collocati al massimo in quattro pezzi (uno per lato).

2. L'altezza dei monumenti non dovrà superare i m. 1,10 misurata sopra il piano di campagna.

3. I cordoli posati a delimitazione del posto a sostegno delle sovrastanti strutture dovranno avere una sezione di vivo (unico pezzo) di almeno cm. 10 di larghezza per cm. 20 di altezza.

4. Lo spessore delle lastre orizzontali, che dovranno poggiare sui predetti cordoli, dovrà essere di almeno cm. 10 in tutte le loro parti. Lo spessore delle lastre verticali (schienali) ed in genere di qualsiasi elemento strutturale usato nella costruzione del monumento dovrà essere di almeno cm. 10. Eventuali lavorazioni o ribassi apportate sugli schienali potranno essere consentite purchè non interessino una superficie superiore al 25% del prospetto (facciata dello schienale) ed al 50% sul fianco (spessore dello schienale).
5. Per la realizzazione di vaschette per la coltivazione di fiori o piccoli arbusti in genere e che abbiano comunque una funzione decorativa e strutturalmente irrilevante, è consentito l'uso di lastre con spessore minimo di cm. 5. Tale facoltà verrà comunque esaminata caso per caso a seconda delle dimensioni dell'opera realizzata.
6. Nel spazio destinato a monumento (m. 1,80 x m. 0,80) è consentito riservare alla coltivazioni di fiori, piccoli arbusti, tappeti verdi, lo spazio compreso tra i cordoli.
7. E' consentita la posa di monumenti ad inglobamento di più sepolture contermini (con il limite massimo di due sepolture), purchè le rispettive concessioni abbiano la medesima scadenza e le salme tumulate siano, fra loro, legate da vincoli familiari contemplati dal successivo articolo n. 55.
8. La posa dei monumenti è subordinata all'autorizzazione comunale da richiedersi con le modalità di cui al successivo art. 63.

#### **Art. 49 ter – Lastre per loculi e ossari/cinerari**

1. Le lastre di chiusura dei loculi e degli ossari/cinerari dovranno essere fornite dal Comune e dovranno essere assicurate alle pareti in modo da evitare distacchi accidentali.
2. Sulle lastre dei loculi e degli ossari/cinerari potranno essere applicati portafiori, portalumini ed ornamenti in genere purchè realizzati con materiali non soggetti a corrosione. Per tali accessori la sporgenza massima consentita dalla lastra non potrà superare i cm. 10.
3. Le fascette di rivestimento che delimitano i colombari, qualora presenti, non potranno in alcun modo essere occupate o manomesse ed è vietata, pertanto, la posa di più lastre abbinata.
4. Le imprese incaricate della posa delle lastre sui loculi e sugli ossari/cinerari hanno l'obbligo di preavvertire, anche tramite fax o e-mail, l'Ufficio Tecnico del Comune circa il giorno e l'ora di arrivo per permettere la verifica delle operazioni.
5. Disposizioni particolari e diverse saranno consentite solamente per i loculi e colombari di vecchia costruzione, che saranno oggetto, di volta in volta, di valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 50 – Fiori e piante ornamentali**

1. Tanto sulle sepolture private che su quelle in campo comune, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali li faranno togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.
3. Non è ammessa la piantumazione di latifoglie (es. acero rosso), ma solo di alberi o arbusti sempreverdi aventi dimensioni ridotte (es. cipresso nano, ecc.), che comunque non superano i m. 1,10 di altezza e che non sporgono dalla proiezione del monumento.
4. Sulle fosse comuni è ammesso solo un prato verde.

**Art. 51 – Materiale ornamentale**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, è competenza del Responsabile del Settore Tecnico, su proposta degli operatori cimiteriali, e previa diffida diretta da quest'ultimo ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 del presente regolamento in quanto applicabili.
5. Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

### **TITOLO III CONCESSIONI**

#### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Art. 52 – Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. In ambito cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. In ambito cimiteriale, è altresì possibile individuare aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per impiantare, a loro cura e spese, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario e purché esista una disponibilità di spazi sufficiente.
4. Le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune e riguardano:
  - a) cappelle di famiglia;
  - b) loculi;
  - c) tombe a uno o più posti;
  - d) ossari.
  - e) cinerari (dal momento della loro realizzazione)
5. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Segreteria/Affari generali.
6. L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei corpi/campi tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione. Per i corpi loculi sarà possibile solo la scelta della fila mentre l'ordine sarà consecutivo come per i campi, ed assegnato dall'Ufficio Segreteria/Affari generali.
7. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi e ossari sino a completo esaurimento di quelli in uso.
8. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria di cui alla Tabella D Legge 604/1962 n.4.
9. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione contratto deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
  - b) il numero dei posti assegnati;
  - c) la durata;
  - d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati al comma 1 dell'art. 26 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
  - e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero di Luvinata in più posti;
  - f) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza; possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione,

relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero).

10. L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto è svolta dall'Ufficio Segreteria/Affari generali del Comune.

11. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto, che devono essere versati in unica soluzione, fatta eccezione per i casi previsti al successivo comma 12 del presente articolo. Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dal Consiglio Comunale. E' invece demandata alla Giunta Comunale la competenza per il loro adeguamento mediante il criterio della variazione dell'indice ISTAT, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri.

12. I canoni applicabili alle concessioni di cappelle novantanovennali, possono, su richiesta degli interessati, essere versati mediante tre rate annuali corrispondenti a un terzo dell'importo oltre agli interessi.

13. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

### **Art. 53 – Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le concessione pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa, per le quali si applica il comma 2 del medesimo articolo.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le cappelle di famiglia;
- b) in 40 anni per gli ossari/cinerari;
- c) in 40 anni per i loculi,
- d) in 30 anni per le tombe singole e plurime.

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione entro tre mesi dalla scadenza, versando il 100% delle tariffe in vigore per le suddette concessioni al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo.

In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 26 del presente regolamento, potranno richiedere la riutilizzazione della sepoltura mediante un nuovo atto, alle medesime condizioni di cui sopra.

4. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione.

### **Art. 54 – Modalità di concessione di cappelle di famiglia**

1. La concessione di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di:

- a) una famiglia;
- b) più famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro.
3. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. Del c.c., in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.
4. Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
5. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 4.
6. Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle o di cappelle di famiglia già realizzate, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
8. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
9. E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche.
10. E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerienza si intende:
  - persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
  - persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
  - persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà; nei confronti del concessionario della cappella di famiglia.
11. Qualora sia accertata una eccedenza delle cappelle di famiglia esistenti rispetto alle richieste di concessione avanzate da privati, è data facoltà alla Giunta Comunale di procedere nel modo ritenuto più idoneo al fine di garantire il più possibile l'utilizzo delle stesse.
12. Le disposizioni contenute nei comma 9 e 10 del presente articolo si applicano per tutte le concessioni private contemplate nel presente regolamento.

### ***Art. 55 – Modalità di concessione di loculi, ossari, tombe e cinerari.***

1. Di norma gli ossari, i cinerari, i loculi e le tombe possono contenere un solo feretro/cassettina resti o ceneri.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; tuttavia nei loculi e nelle tombe, su richiesta degli aventi diritto è possibile, decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di parentela, convivenza more uxorio, ed affinità sino al 1° grado. In tal caso, si procederà a stipulare una nuova concessione avente durata pari alla durata residua della concessione precedente con un prolungamento per il tempo necessario a raggiungere la durata delle concessioni vigenti per la tipologia di manufatto richiesto.
3. E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassettime contenenti resti salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n.6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità,

coniugio, convivenza ed eventuale benemeranza all'atto del decesso, così come disciplinati dall' artt. 54 del presente regolamento.

4. Di norma non è possibile utilizzare i loculi o tombe per tumulare solo resti mortali o ceneri, alle seguenti condizioni concorrenti:

5. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, se non nei casi stabiliti dal presente regolamento.

6. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (cd. perpetue), rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, non può essere superato il numero dei posti salma/resto previsti nell'atto di concessione.

7. E' tuttavia possibile richiedere, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 31 del presente regolamento:

- la tumulazione di resti/ceneri (posa cassetina) di persone aventi vincolo di parentela, affinità coniugio, convivenza more uxorio, benemeranze entro il 6° grado, con oneri;

### **Art. 56 – Jus sepulchri**

1. Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.

2. I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.

3. Lo jus sepulchri è nei fatti, una mera aspettativa legittima, in quanto è travolto ed estinto al verificarsi del decorso del termine di 30 anni dalla morte del concessionario, o in caso di più concessionari, dalla morte dall'ultimo avente diritto. Ciò in quanto la decorrenza di tale termine di 30 anni comporta l'estinzione della famiglia che è una delle cause di cessazione della concessione cimiteriale come previsto nel presente regolamento.

4. Nell'ipotesi di morte del concessionario, non è ammessa l'acquisizione da parte di altri soggetti della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus sepulchri. Pertanto, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

### **Art. 57 – Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di Legge.

5. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi solidariamente, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

**6. Per le sepolture private già esistenti che presentano elementi di particolare pregio storico e/o architettonico, così come rilevato dal Settore Tecnico e successivamente approvato dalla Giunta Comunale, il Comune, d'intesa con i relativi concessionari, potrà contribuire e/o provvedere a proprie spese interventi manutentivi di tipo conservativo.**

## **CAPO II**

### **MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

#### **Art. 58 – Cause di cessazione della concessione**

1. Le concessioni cessano per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero, scadenza famiglia dopo 20 anni).

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio disponibile del Comune.

#### **Art. 59 – Rinuncia**

1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 26 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

2. In caso di rinuncia motivata dalla traslazione di salme/resti/ceneri presso cimiteri di altri Comuni, il Comune rimborserà le somme versate, escluse le spese contrattuali, decurtate del 5% per ogni anno passato dalla data della concessione-contratto.

3. In caso di rinuncia motivata per traslazione all'interno del medesimo cimitero comunale vi sarà il seguente rimborso:

- a) nel caso di rinuncia di posto perpetuo per altra sepoltura, il rimborso sarà pari al 50% del canone in vigore per la tipologia di sepoltura oggetto di rinuncia;
- b) nel caso di rinuncia di posto a tempo determinato per tumulazione come posa cassetta resti/ceneri in altra sepoltura già oggetto di concessione, si farà luogo al rimborso solo qualora la rinuncia intervenga entro 10 anni dalla data del contratto-concessione. In tal caso l'ammontare del rimborso sarà pari al 40% del canone versato per i primi 3 anni, al 30% del canone dopo il 3° ed entro il 7° anno, al 20% dopo il 7° ed entro il 10° anno, escluse le spese contrattuali. Dopo il 10° anno non si farà luogo ad alcun rimborso;
- c) nel caso di rinuncia di posto a tempo determinato per altra sepoltura del Cimitero Comunale, il rimborso sarà pari al 10% del canone versato all'atto della concessione. Il rimborso avrà luogo soltanto nel caso in cui la rinuncia sia inoltrata entro 5 anni dalla data del contratto-concessione.

#### **Art. 60 – Decadenza**

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia occupata entro 90 gg. dalla data di stipula del contratto-concessione, fatte salve le concessioni in prenotazione pregresse, quelle previste dalla normativa vigente e particolari ed eccezionali situazioni debitamente motivate;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando via sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;

e) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento.

3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

### **Art. 61 – Revoca**

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.

2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.

3. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Settore Tecnico, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

5. Qualora si verificano le necessità descritte al 3° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.

6. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art.62 – Estinzione**

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:

a) naturale scadenza della concessione;

b) estinzione della famiglia che deriva dal decorso di 20 anni dalla morte del concessionario o, in caso di più concessionari dall'ultimo di essi avente diritto;

c) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### ***Art. 63 – Accesso al cimitero***

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

#### ***Art. 64 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri***

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
  - d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### ***Art. 65 – Funzioni - licenza***

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
  - c) occuparsi della salma;
  - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004.

### ***Art. 66 – Divieti***

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### ***Art. 67 – Mappa***

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### ***Art. 68 – Annotazioni in mappa***

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
3. I commi di cui sopra, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano anche alle inumazioni eseguite da tale data.

#### ***Art. 69 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali***

1. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

#### ***Art. 70 – Scadenziario delle concessioni***

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 71 – Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

#### **Art. 72 – Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 73 – Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto al comma 4 dell'art.53, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso il tutto ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 74 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es., registri, repertori, schedari e, supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.
2. Ad impulso del concessionario è ammesso un mutamento del rapporto concessorio in corso di vigenza dello stesso, nelle seguenti forme:
  - a) attribuzione ad altro/i soggetto/i, oltre al concessionario originario della qualità di concessionario;
  - b) estensione o limitazione del diritto di sepoltura in capo a soggetti, rispetto a quanto risultante dall'atto di concessione;
  - c) sostituzione del soggetto titolare del diritto di sepoltura previsto in concessioni-contratto pregresse, a titolo di prenotazione, con altro soggetto che rientri tra quelli indicati all'articolo 26 del presente regolamento e che sia residente in Luvinata o assimilato ad esso così come previsto all'art 25 del presente regolamento.

**Art. 74/bis – Sanzioni**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento saranno punite con ammende pecuniarie da € 2,00 (due/00) ad € 1.000,00 (mille/00), salvo che il fatto non costituisca reato più grave e che non sia diversamente stabilito dalle leggi in materia.

Sarà applicata una sanzione pecuniaria da € 150,00 (centocinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), nei seguenti casi specifici:

1. Posa di monumento o lastra senza autorizzazione € 500,00 (cinquecento/00) oltre all'obbligo di presentare regolare domanda al fine di ottenere la prescritta autorizzazione alla posa, pena la rimozione, a spese della ditta inadempiente, delle opere realizzate;
2. Posa di monumento non conforme all'autorizzazione rilasciata (misure, materiali, accessori) € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre all'obbligo di modificare il monumento posato secondo l'autorizzazione concessa, pena la rimozione, a spese della ditta inadempiente, delle opere realizzate in difformità;
3. Mancato preavviso di posa € 200,00 (duecento/00);
4. Omissione delle indicazioni delle epigrafi o indicazione delle epigrafi non conforme € 150,00 (centocinquanta/00), oltre l'obbligo di provvedere all'esatta iscrizione, pena l'addebitamento, alla ditta inadempiente, delle spese necessarie per l'esecuzione dell'iscrizione stessa;
5. Danneggiamento della proprietà comunale e privata (muri, cordoli, viali, monumenti) ed imbrattamento con malte di cemento o altri materiali delle aree interne ed esterne del cimitero € 300,00 (trecento/00), oltre l'obbligo di ripristino delle opere danneggiate, pena l'addebitamento, alla ditta o persona inadempiente, delle spese necessarie alla sistemazione delle opere danneggiate;
6. Realizzazione di opere in eccedenza all'area data in concessione (es. pavimentazioni perimetrali ai monumenti) non preventivamente autorizzate dal competente ufficio comunale € 150,00 (centocinquanta/00), oltre l'obbligo di rimozione delle opere eseguite in eccesso, pena l'addebitamento, alla ditta inadempiente, delle spese necessarie per le rimozioni stesse.

La commissione di più infrazioni comporterà automaticamente il cumulo delle sanzioni previste dal presente articolo.

Delle infrazioni sono ritenuti responsabili, oltre che i materiali esecutori, anche coloro per incarico ed interesse dei quali sono eseguiti i servizi, quando vi avessero concorso anche con fatto od omissione propria.

Ai fini dell'osservanza del presente regolamento, al personale addetto ai Servizi Cimiteriali è attribuita, ai sensi di legge, la qualifica di pubblico ufficiale per il personale di concetto e direttivo e di incaricato di pubblico servizio per il personale esecutivo ed operaio.

**Art. 75 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:

- adozione da parte del Consiglio Comunale;
- pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera consiliare di approvazione;
- ad intervenuta esecutività dell'atto, invio al Prefetto per il successivo invio al Ministero della Salute, dipartimento di prevenzione Ufficio VII;
- contemporaneo inoltro alla Regione Lombardia per il provvedimento di omologazione;
- ad intervenuta omologazione pubblicazione del regolamento all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi;
- dal 16° giorno dopo la pubblicazione il regolamento entra in vigore.

2. Salvo quanto previsto all'art. 71, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, il precedente regolamento.